

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del DLgs. 39/2010.

Agli azionisti del CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Il sottoscritto revisore, Rag. Fabio Daniele – Via Losana, 4 13900 Biella iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Biella al numero 100/A ed al registro dei Revisori contabili al n. 17545, ha svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31/12/2017 costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data della società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. con sede in Frazione Vintebbio Regione Partite S.S. 299 – 13037 Serravalle Sesia (VC) – società iscritta al Registro delle Imprese di Vercelli con numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 01271960021- capitale sociale €. 250.000 i.v.

A giudizio del Revisore, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31.12.2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme del codice civile e dei principi contabili nazionali che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Le responsabilità del Revisore sono descritte nella sezione "Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio" della presente relazione.

Il Revisore è indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio, nei termini previsti dalla legge, che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi anche dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistano le condizioni per la liquidazione della Società



o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Gli obiettivi del Revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il proprio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile il Revisore ha esercitato il giudizio professionale e ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.
- ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- ha valutato la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- è giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale; le proprie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento, il Revisore ha valutato inoltre la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. e), del DLgs. 39/2010

Gli amministratori del CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31/12/2017 della società stessa, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.



Il Revisore esprime un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio del CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. al 31.12.2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge.

A giudizio del Revisore, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della società al 31.12.2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Serravalle Sesia, li 13 Aprile 2018

Il Revisore
(Fabio Daniele)

